

## TORNATA DEL 13 DICEMBRE 1855

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE BON-COMPAGNI.

**SOMMARIO.** Risultamento delle votazioni per la nomina di componenti la Commissione del bilancio, e rinnovamento dei membri della Cassa ecclesiastica e della Cassa depositi — Votazione ed approvazione del progetto di legge per restituzione della dote della fu Regina Maria Adelaide — Interpellanze del deputato Gastinelli concernenti la condizione dei segretari di mandamento e degli attuari — Discussione del progetto di legge per la cessazione degli effetti delle vocazioni primogeniali nei contratti enfiteutici — Osservazioni dei deputati Pescatore, Della Torre, Cadorna C., Tegas, Mellana, Galvagno, Saracco, relatore, Farina P., Genina e del ministro di grazia e giustizia — Repliche, e proposizioni di rinvio alla Commissione.

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

**CAVALLINI**, segretario, legge il processo verbale della tornata precedente, ed espone il seguente sunto di petizioni:

5977. Lacuffer, direttore generale della manifattura d'Annecy e Pont, rassegna varie considerazioni per ottenere che gli stabilimenti di quella società vengano tassati col medesimo sistema e nella stessa misura con cui s'impongono tutti gli altri fabbricanti che esercitano eguale industria.

5978. Serra Dionigi, di Villafranca d'Asti, torcolaio, avente stabilimento per la fabbricazione d'olio per conto altrui, allegando che la professione da lui esercita deve essere compresa nella classe 6 della tavola D, a cui fu ascritto, invita la Camera a dare gli occorrenti provvedimenti per la letterale esecuzione della predetta legge.

### RISULTAMENTO DI VOTAZIONI PER COMMISSARI.

**PRESIDENTE.** Nella seduta di ieri si è proceduto alla votazione per la nomina di vari commissari, e ne comunico ora il risultamento.

#### Commissione dei bilanci del 1856:

Votanti . . . . .	103
Maggioranza . . . . .	52

Mazza Pietro, 56 — Giovanola, 55 — Buffa, 54 — Arnulfo, 17 — Pescatore, 10 — Brignone, 9 — Saracco, 9 — Despina, 9 — Borella, 7 — Boita, 7 — De Viry, 7.

Ottennero così la maggioranza assoluta gli onorevoli deputati Mazza Pietro, Giovanola e Buffa.

#### Commissione per la Cassa ecclesiastica:

Presenti . . . . .	105
Maggioranza . . . . .	55

15, che furono accennati, si astennero.

4 schede erano bianche.

Così si fece lo spoglio solo sopra 86 schede.

La maggioranza era di 55.

Riportarono voti:

Sappa, 50 — Cadorna Carlo, 46.

Altri 15 al solo nome di Cadorna.

Tecchio, 47 — Depretis, 12 — Robecchi, 12 — Pescatore, 11 — Borella, 10.

Molti altri con 2, 3 o 4 voti.

Per la Cassa dei prestiti e depositi i votanti erano 106. Maggioranza, 54.

Ripotarono voti:

Daziani, 47 — Astengo, 40 — Di Revel, 33 — Brignone, 22 — Depretis, 13 — Pescatore, 9 — Arnulfo, 5 — Borella, 3.

Così per queste due Commissioni nessuno ottenne la maggioranza assoluta, e si deve quindi procedere ad un nuovo scrutinio di ballottazione fra coloro che ottennero maggiore numero di voti, e sono: per la Cassa ecclesiastica i signori Sappa, Cadorna Carlo, Tecchio, Depretis, Robecchi, Pescatore e Borella; per la Cassa dei prestiti e depositi gli onorevoli Daziani, Astengo, Di Revel e Brignone.

I signori deputati sono adunque invitati a deporre le loro schede.

Metto ai voti l'approvazione del verbale testè letto.

(La Camera approva.)

### APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA RESTITUZIONE DELLA DOTE DELLA FU REGINA MARIA ADELAIDE.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per la restituzione della dote di S. M. la fu regina Maria Adelaide. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 220.)

Do lettura dell'articolo unico del progetto:

« *Articolo unico.* È approvata la straordinaria spesa di lire 393,192 09, da iscriversi sotto il n° 142 *ter* in apposita categoria, colla denominazione: *Restituzione del capitale della dote di S. M. la regina Maria Adelaide, di grata ricordanza*, nel bilancio passivo pel 1855 del Ministero di finanze. »

La discussione generale è aperta.

Se niuno domanda la parola, interrogo la Camera se voglia passare alla discussione dell'articolo.

(La Camera passa alla discussione dell'articolo.)

Se non si chiede di parlare, lo pongo a partito.

(È approvato.)

La Camera passa allo squittinio segreto.

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti . . . . .	106
Maggioranza . . . . .	54
Voti favorevoli . . . . .	98
Voti contrari . . . . .	8

(La Camera approva.)

**INTERPELLANZE RELATIVE AI SEGRETARI DEI GIUDICI DI MANDAMENTO ED AGLI ATTUARI.**

**GASTINELLI.** Posciachè veggo al suo seggio l'onorevole guardasigilli, gli vorrei chiedere se egli intenda di presentare quanto prima alla Camera alcun provvedimento per alleviare, quanto è possibile, più efficacemente la miserevole condizione a cui la presente legislazione ha condotto una parte degli impiegati pubblici, degni certamente di tutti i nostri riguardi, voglio dire i segretari delle giudicature di mandamento.

Non si meravigli l'onorevole ministro di grazia e giustizia se tosto al ripigliarsi dei lavori del Parlamento, e al mio apparire di nuovo in mezzo a questi onorevoli miei colleghi, io gli faccia questo eccitamento; perciocchè ci vengo coll'animo altamente e dolorosamente commosso dalla viva e verace pittura che della loro condizione mi hanno fatto moltissimi di questi impiegati, con cui mi toccò di tenere carteggio, o che mi occorse di personalmente vedere. Io non voglio qui, del resto, suscitare immagini più dolorose, su cui desidererei anzi di poter tirare un velo. Gli è un fatto; e bastami che colle disposizioni di leggi da noi votate, mentre abbiamo fatta ampia messe di vistosi guadagni a simili impiegati in più alta sfera presso tribunali e corti, abbiamo ridotto a vivere di stenti (non è frase oratoria, è la pura verità), abbiamo ridotto, ripeto, a vivere di stenti ed a perire d'indigenza i segretari delle giudicature di mandamento. Io non dubito punto che l'onorevole ministro si sarà già prima d'ora di ciò occupato; così il mio eccitamento non sarà che un aggiungere di vele a remi, una protesta che la Camera risente il miserevole stato di quegli impiegati, un mezzo di avere intanto una parola e promessa di conforto, mentre si attende la realizzazione di quei provvedimenti.

Ancora una parola sopra un'altra classe d'impiegati che noi abbiamo del pari colle nostre disposizioni legislative cacciati d'impiego, voglio dire gli attuari.

Non intendo di anticipare ora sulla natura, sulle condizioni, sulle attribuzioni di questo impiego, di cui mi riservo a tempo di parlare: ma, o a titolo d'equità o a titolo di giustizia, è necessario che per loro si provvegga.

So che il Ministero pensa di venire in loro sollievo colla offerta di altri impieghi; ma, oltrechè bisogna provvedere che questi stessi impieghi diano loro di che vivere (ed è appunto quanto chiedeva colla prima delle mie domande), il fatto si è che non sono tutti in istato di poter percorrere nuova carriera; il fatto si è che tutti hanno diritto di sapere quale è la loro giuridica posizione anche per il tempo avvenire.

Io sono certo che queste mie interpellanze non avranno ulteriore seguito, dietro le rassicuranti parole che attendo dal guardasigilli.

**DEFORESTA,** ministro di grazia e giustizia. Mi è nota

la condizione, in cui il Codice di procedura recentemente attivato, e la legge sulla tariffa giudiziaria, hanno posto i segretari dei giudici di mandamento; e sono lieto di poter dichiarare alla Camera che il Ministero se ne preoccupa, e va meditando i mezzi coi quali possa provvedervi.

La questione è però molto ardua; non si può migliorare la condizione dei segretari dei giudici di mandamento se non, o derogando fin d'ora a parecchie disposizioni del Codice, la qual cosa non sarebbe conveniente; forse non credo che sarebbe neanche nei desiderii della Camera, mentre che essa sa che l'intero Codice di procedura debbe essere riveduto nell'epoca indicata nella legge che lo ha approvato. Ovvero col-l'augmentare i diritti stabiliti nella tariffa giudiziaria; ciò che sarebbe anche molto grave, e forse ancor più alieno dai desiderii della Camera.

Tuttavia io spero di poter in qualche modo provvedere, onde frattanto migliorare, per quanto sia possibile, la condizione di quella interessante parte degli uffiziali concorrenti all'amministrazione della giustizia; e fra pochi giorni avrò l'onore di presentare alla Camera un analogo progetto di legge.

Quanto agli attuari, debbo prima di tutto dare un cenno a loro riguardo.

È sorta la questione di sapere se per i nuovi ordinamenti legislativi essendo gli attuari stati privati del loro ufficio, avessero essi diritto ad una pensione di aspettativa per soppressione d'impiego, o anche ad una giubilazione; diverse sono state le opinioni; fu diverso l'opinare del Ministero e di Commissioni che sono state consultate.

Dirò solo a questo riguardo che, in ultimo luogo, il Consiglio di Stato ebbe ad emettere un avviso per cui egli opinò che agli attuari non sia dovuta nè pensione d'aspettativa, nè giubilazione, per la ragione che mai ebbero alcuno stipendio a carico del Governo, e che solo in via di equità il Ministero potesse chiedere al Parlamento l'autorizzazione di concedere loro qualche cosa a titolo di trattenimento.

Intanto il Ministero, in conformità della promessa fattane tanto a questa Camera, quanto al Senato, ha procurato, per quanto gli è stato possibile, di collocarli ad altri impieghi analoghi alle loro cognizioni ed alla loro pratica. E diffatti, d'allora in poi, ogni qual volta si è presentata l'opportunità di poterne impiegare alcuno, sia nelle segreterie dei tribunali e giudicature, sia anche in altri impieghi coerenti al loro genere di istruzione, senza troppo ledere i diritti altrui, lo ha sempre fatto; e posso dichiarare che in alcune Corti d'appello già tutti gli attuari sono stati collocati; in altre ne rimangono ancora pochissimi. Forse non ne rimarrebbe però alcuno, o veramente ben pochi, se alcuni di loro, o per circostanza di famiglia, o per abitudine di residenza, o per altri motivi non avessero rifiutate le proposte che loro furono fatte, all'occorrenza, di segreterie di giudicature fuori delle città ove sedono le Corti di appello.

Aggiungerò ancora che, continuando il Ministero a preoccuparsi della condizione degli attuari rimasti privi dell'ufficio loro, io spero che quelli che rimangono ancora sprovvisti non tarderanno ad essere impiegati qualora essi sappiano anche fare dei sacrifici circa i loro desiderii. Per quelli poi che non vi fosse mezzo di collocare, sarà allora il caso di seguire il suggerimento del Consiglio di Stato, onde il Parlamento, conciliando l'equità colla necessità della finanza, dia al Ministero quei poteri che gli mancano per soddisfare le brame dell'onorevole interpellante.

**GASTINELLI.** Comincio dal ringraziare l'onorevole guardasigilli della promessa che ha fatto di presentare quanto

prima un progetto di legge per sollevare la posizione miserevole dei segretari di giudicatura. Spiacemi che non mi abbia dato l'eguale assicurazione riguardo agli attuari, e che egli siasi limitato soltanto ad accennare che procurerebbe di provvederli d'impiego, ma che, dietro il parere del Consiglio di Stato, il Governo crede di non dover riconoscere in costoro verun diritto a trattenimento di aspettativa, od altro verun diritto a far stabilire la loro giuridica posizione, anche pel tempo avvenire, dietro la carriera che i medesimi hanno percorsa.

Io non intendo per ora (perocchè sarebbe inopportuno) di insistere su questo incidente, però spero di ritornarvi più opportunamente altra volta; e, se non prima, al tempo della provvidenza che il signor guardasigilli ci ha accennato dover chiedere alla Camera per coloro fra questi attuari, i quali non possono più assolutamente percorrere alcun impiego, ed i quali non è giusto che, dopo di avere, sotto l'egida delle antiche leggi, e dietro ad una sovrana nomina esercito un vero impiego (che non era in ultimo risultato nè più nè meno che un impiego simile a quello di altri segretari presso od i tribunali o le Corti, i quali percevano i loro dritti dai litiganti, anzichè lo stipendio dal Governo) debbano trovarsi, per dir così, gittati in mezzo ad una strada. Ma, il ripeto, per ora la Camera non essendo a ciò preparata, io non intendo di insistere oltre su questo incidente. Prego però intanto il ministro di grazia e giustizia a prendere ancora più seriamente in considerazione il vero stato delle cose; perciocchè io mi persuado che egli troverà forse via e ragione di dovere e potere più efficacemente alleviare anche la condizione di queste persone messe così fuori d'impiego.

**DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE VOCAZIONI PRIMOGENIALI NEI CONTRATTI DI ENFITEUSI.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per la cessazione degli effetti delle vocazioni primogeniali inserite nei contratti d'enfiteusi. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 534)

Do lettura del progetto emendato dalla Commissione :

« Art. 1. Il dominio utile dei beni enfiteutici si devolve ai figli e successori dell'enfiteuta, giusta le leggi di successione, e senza riguardo alle vocazioni in favore di un determinato ordine di persone contenute nei contratti d'enfiteusi anteriori al Codice civile.

« Nulla è innovato circa la durata delle enfiteusi e circa i diritti e doveri del direttario e dell'utilista.

« Art. 2. Il disposto dall'articolo precedente è applicabile eziandio alle costituzioni di rendite fondiarie ed alle concessioni di beni immobili fatte a titolo di albergamento ed a qualsiasi altro consimile titolo.

« Art. 3. I corpi morali creditori di rendite fondiarie soggette al riscatto non potranno quindi innanzi valersi della disposizione finale dell'articolo 16 delle regie patenti 6 dicembre 1837.

« Art. 4. È derogato all'articolo 2 delle regie patenti 11 febbraio 1845 ed all'articolo 16 della legge 6 dicembre 1837 in quanto sia contrario alla presente legge. »

La discussione generale è aperta.

La parola spetta al deputato Pescatore.

**PESCATORE.** Mi prevalgo della discussione generale per muovere al signor guardasigilli alcune interrogazioni, le

quali non hanno già per iscopo di oppugnare nè direttamente nè indirettamente il progetto, il quale anzi io trovo commendevole, ma solo di chiarire alcuni dubbi e di risolvere o prevenire certe gravi difficoltà che potrebbero nascere lasciandosi il progetto qual è.

In primo luogo adunque prego il signor ministro di dirmi se nel sistema del progetto l'enfiteuta debba avere la facoltà di disporre liberamente, per testamento, dei beni enfiteutici, e quindi se il dominio utile dei beni enfiteutici debba devolversi liberamente a tutti indistintamente gli eredi si testamentari che legittimi, secondo le regole comuni di successione.

**DEFORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Di buon grado rispondo all'interpellanza direttami dall'onorevole preopinante, e dichiaro che, a mio avviso, quando sia adottato il progetto di legge che è sottomesso in questo momento alla Camera, l'utilista potrà disporre dei beni enfiteutici anche per testamento. Rimarrà però a vedersi quali potranno essere le conseguenze di questa facoltà in faccia al direttario, ma non è lo scopo della legge risolvere queste questioni, per non pregiudicarle, anzi si dichiara che nulla è innovato rispetto ai diritti che possono competere al direttario verso l'utilista, nè quanto alla durata, nè altrimenti.

Ecco la risposta che credo poter dare all'onorevole Pescatore.

**PESCATORE.** Ritengo dunque, dietro alle spiegazioni dell'onorevole ministro, essere principio della legge di rendere in mano dell'utilista disponibili i beni enfiteutici per testamento: vedremo se, ciò ritenuto, non sarà il caso di mutare la redazione del progetto, e, in luogo di dire che il dominio utile dei beni enfiteutici si devolve ai figli e successori dell'enfiteuta, non si debbano più esplicitamente dichiarare trasmissibili i beni a tutti indistintamente gli eredi, essendo nota l'ambiguità della locuzione *filii et successoribus*. Sono infatti note le controversie, a cui fu ed è tuttora soggetta la clausola testè accennata, non sapendosi se i figli sieno chiamati come figli o come eredi, non sapendosi se sotto nome di successori debbansi intendere tutti gli eredi, anche estranei, chiamati per testamento, oppure soltanto gli eredi legittimi.

Ma, trapassando la questione di redazione, veniamo ad esaminare altre questioni di principi che il progetto, inteso come ha dichiarato il ministro, lascia ancora indecise. Se l'enfiteuta può disporre liberamente dei beni per testamento, parmi che ne derivi la facoltà di disporre anche per donazione, e più generalmente ancora per atto tra vivi si gratuito che oneroso.

Dovrebbe adunque il progetto, per essere coerente, dichiarare i beni enfiteutici liberamente alienabili. È noto che nei contratti di enfiteusi i direttari pattuirono soventi volte, non solamente le vocazioni primogeniali, ma eziandio la inalienabilità, e ciò sempre al medesimo intento di impedire le divisioni e suddivisioni dei beni in diverse mani. Interessa il direttario che i beni soggetti al livello stiano sempre riuniti, per quanto sia possibile, in un solo possessore, per non dovere seguire i possessori diversi, e, direi quasi, snarrirsi in mezzo ad una folla di debitori di canoni.

A questo scopo mirano le vocazioni primogeniali, mirano eziandio le clausole proibitive dell'alienazione, delle ipoteche e simili.

Ora io domando se nell'interesse della libertà dei beni si deroga ad una di queste clausole, alla vocazione primogeniale, e si rendono in mano dell'enfiteuta pienamente disponibili per testamento i beni enfiteutici, perchè non si

derogherà eziandio alle clausole che proibiscono l'alienazione?

Io non dubito che tale sia lo spirito del progetto, e, se così è, vedremo se non debba altresì concepirsi diversamente il progetto medesimo.

Attendo dal signor ministro una dichiarazione in proposito.

**DEFORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Le nuove interpellanze che muove l'onorevole deputato Pescatore tendono ad antivenire ai dubbi che, secondo lui, potrebbero sorgere ancora dall'articolo 1 di questa legge. Egli chiede se non sarebbe opportuno, in primo luogo, di dichiarare che i beni enfiteutici si devolvano ai successori legittimi che testamentari, ed in secondo luogo se saranno alienabili tanto per atto oneroso quanto per atto di liberalità.

Io rispondo, dapprima, che non credo possibile il primo dubbio: dal momento che con questa legge si fa cessare l'effetto della clausola per cui questi beni si devolvevano ad un certo ordine di persone o famiglie, e che vi si aggiunge che si devolveranno in conformità della legge sulle successioni, ne viene necessaria conseguenza che si devolveranno come gli altri beni liberi tanto agli eredi legittimi quanto agli eredi testamentari.

Quanto all'altra spiegazione che l'onorevole deputato desidererebbe vedere inserita nella legge, io non la crederei neppure necessaria, per la ragione che non si è mai fatta questione al riguardo.

Non ignora l'onorevole preopinante che i beni enfiteutici si sono sempre ritenuti come alienabili, nonostante il patto contrario stipulato nella costituzione dell'enfiteusi medesima, e ciò perchè l'alienazione, non recando alcun documento al direttario, egli non aveva interesse ad impugnarla.

Non essendovi questione al riguardo, od almeno essendo pacifica in proposito la giurisprudenza, non crederei conveniente di sollevare la questione con farne oggetto di espressa disposizione di legge.

**PESCATORE.** Le dichiarazioni del signor ministro mi riescono sommamente soddisfacenti, in quanto che da esse appare che, secondo il principio del progetto, i beni enfiteutici sono liberamente alienabili per atto tra vivi, sì gratuito che oneroso, che di essi può il possessore liberamente disporre per testamento, e che *ab intestato* si devolvono a tutti gli eredi legittimi, secondo l'ordine comune delle successioni.

Io credo che, ritenuti questi principii, quando verremo alla discussione degli articoli, sarà il caso di mutare alcun che nella loro redazione: 1° per rimuovere il dubbio che nasce dalla locuzione *filiis et successoribus*, certamente ambigua, anche secondo la giurisprudenza; 2° perchè, quantunque sia prevalente la giurisprudenza nel senso di rendere alienabili i beni enfiteutici, nonostante le clausole proibitive in contrario, tuttavia egli è certo che nei monumenti della giurisprudenza si trovano sempre decisioni in maggiore o minore numero che si contraddicono le une colle altre; oltrechè, anche il principio della libera trasmissione agli eredi legittimi, nonostante le vocazioni primogeniali, era stato costantemente sanzionato dalla giurisprudenza; ma ciò non tosse che nella causa Giacobbe contro Giacobbe, citata nella esposizione dei motivi del progetto, la Corte suprema di cassazione adottasse un principio contrario, il quale rese appunto necessaria la proposizione di questa legge.

Ma lascio per ora in sospenso la questione di redazione e mi tengo ancora per poco all'esame del principio e propongo al Ministero un'altra difficoltà attinente al sistema.

I direttari, nello stipulare la inalienabilità, ebbero per scopo di impedire la soverchia dispersione in diverse mani dei beni enfiteutici, e in ciò vi ha un interesse riconosciuto legittimo dalle leggi vigenti. Infatti, vi ha nel Codice civile una disposizione in cui si stabilisce che, quando i fondi soggetti a rendita fondiaria, per effetto di alienazione o di divisione, vengano a dividersi fra più di tre possessori, possa il possessore debitore della rendita essere costretto al riscatto. Ora io domando al signor ministro se gli enfiteuti antichi, i quali per effetto della presente legge saranno privati del beneficio delle loro speciali stipulazioni colle quali avevano avuto cura di impedire le soverchie divisioni e suddivisioni dei beni, potranno almeno invocare le disposizioni legislative da me citate.

Probabilmente il signor ministro mi risponderà affermativamente: dirà che gli enfiteuti antichi, privati del beneficio delle loro stipulazioni, dovranno almeno godere del beneficio del diritto comune, e che quando, per effetto delle alienazioni e delle divisioni, i beni soggetti a livello sono distribuiti in più di tre possessori, possono i debitori del livello essere costretti al riscatto. Ma in allora incontriamo una gravissima difficoltà, perocchè riguardo alle enfiteusi antiche il riscatto non si opera già col solo pagamento del capitale, ma si richiede inoltre il pagamento dei due laudemii, e per soprappiù ancora, a termini delle patenti del 1845, un adeguato compenso da determinarsi arbitrariamente dai tribunali per la eventualità che la famiglia o la discendenza a cui è concessa l'enfiteusi possa estinguersi.

Applicandosi questa disposizione, costringendosi gli enfiteuti al riscatto, io credo che in più di un caso verrebbero essi quasi interamente spogliati dei loro possessi e che quindi in effetto la disposizione del Codice civile rimane inapplicabile, e così non è provveduto all'interesse, per altro legittimo, dei direttari.

A parer mio, da questo conflitto di diritti e d'interessi non si può altrimenti uscire, salvo con un rimedio un po' radicale, cioè rinvocando le patenti del 1845, ed anche abrogando interamente l'articolo 16 della legge transitoria del 1837, a cui col progetto si deroga solo in parte.

Se il Ministero accettasse questo principio, in allora io chiederei che, votandosi intanto la presente legge nei suoi ristretti limiti, ed emendata solo parzialmente, sia rinviata nel resto ogni maggiore questione alla Commissione perchè proponga un secondo progetto a complemento della legge medesima.

**DEFORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Rispondendo a questa terza interpellanza dell'onorevole preopinante, io vedo anzitutto con piacere che egli stesso riconosca che in questo progetto di legge non si vogliono infrangere i diritti derivanti dal contratto, la quale cosa non potrebbe farsi almeno senza adeguato compenso; e si è appunto per ciò che, come ho già detto, il Ministero propone che si dichiari che nulla è innovato circa la durata delle enfiteusi e circa i diritti e doveri del direttario e dell'utilista. Ciò posto, io dico che noi non dobbiamo per ora preoccuparci dei diritti che potrà esercitare il direttario in ordine al riscatto od altrimenti per conseguenza delle divisioni che potranno seguire fra gli eredi dell'utilista; starà a loro a pensarci. Anche volendo, non potremmo noi alterare tali diritti; ed in ogni caso, non sarebbe mai in questo momento che potremmo farlo.

L'onorevole preopinante proponeva che, ritenuto intanto questo progetto nei termini nei quali è presentato, si mandi alla Commissione di formularne un altro intorno al riscatto ed al pagamento dei laudemii.

Io prometto alla Camera di occuparmi di quest'altro progetto che solleva questioni gravissime, forse più che non si crede a prima giunta, e di presentarlo quanto prima; ma intanto credo che si possa deliberare su quello cadente in discussione su cui siamo tutti d'accordo.

**PRESIDENTE.** Il deputato Costa della Torre ha facoltà di parlare.

**COSTA DELLA TORRE.** Il ministro di grazia e giustizia, nel proporre questa legge diretta a fare cessare gli effetti delle vocazioni primogeniali inserite nei contratti di enfiteusi, e la Commissione di questa Camera, nell'esaminarne il progetto, riconoscono, contro la dottrina della nostra Corte di cassazione, esistere una vera analogia tra le istituzioni fidecommissarie e le enfiteusi, per motivare di queste, come già avvenne di quelle, l'abolizione; rendono poi omaggio alla dottrina della Corte regolatrice per negare al futuro chiamato nelle primogeniture enfiteutiche, già in isperanza al momento dell'abolizione, quell'indennità che si è assicurata al futuro chiamato nelle primogeniture fidecommissarie: tant'è che questa nuova legge che ci viene proposta si pretende sia il complemento di quella che fu sanzionata il 18 febbraio 1851, con cui vennero aboliti i fidecommissi, le primogeniture, i maggioraschi e le magistrali commende, ed intanto in queste si riconosce un diritto acquistato in colui che fra i chiamati già si trovava in essere; e nelle primogeniture enfiteutiche, al contrario, nessun diritto si riconosce fra i chiamati, benchè già esistenti. E perchè questa differenza? Perchè nei fidecommissi il possessore è tenuto di conservare e restituire, il che non ha luogo nelle enfiteusi, perchè non la legge nuova, ma il patto e la provvidenza dei maggiori concede al possessore la facoltà di annullare il diritto dell'ulteriore chiamato.

Ma, tolto l'obbligo nel possessore di conservare e restituire, non è forse vero che cade intieramente la natura e l'indole del fidecommissio e della primogenitura?

Ben con ragione nella soppressione dei benefici semplici laicali il legislatore poté ravvisare un'analogia tra i medesimi ed i fidecommissi, perchè il possessore beneficiario è appunto incaricato di conservare e restituire. Ma dove manca questa doppia obbligazione mancano essenzialmente gli estremi del fidecommissio, e non si può dalle norme che i fidecommissi primogeniali regolano e governano, argomentare alle primogeniture enfiteutiche.

Del resto, tra le une e le altre istituzioni esiste questa grandissima ed essenziale differenza, che i fidecommissi hanno un istitutore, un fondatore che dà norma e legge da se solo senza il consenso di chicchessia; invece che nelle enfiteusi, le quali in sostanza vestono il carattere di veri contratti, concorre il mutuo consenso delle parti contraenti che obbliga le medesime, come in tutti gli altri contratti, per sè e per i loro successori; e vi hanno perciò due vivi interessi cui devesi dal legislatore consultare quando egli pon mano a portarvi alterazioni o modificazioni, invece che nelle istituzioni fidecommissarie non hassi a consultare che il solo interesse dei chiamati.

Queste semplici ragioni tratte dall'indole e dalla natura propria delle due istituzioni assolutamente tra loro diverse, perchè le une riguardanti la materia delle successioni, le altre la materia contrattuale, mi hanno pienamente persuaso dell'inattendibilità del motivo cui vorrebbe tanto dal ministro guardasigilli quanto dalla Commissione poggiare la legge proposta, che cioè i privilegi spenti nelle famiglie aristocratiche dovrebbero, per forza di legge, quale venne intesa ed applicata dalla Corte regolatrice, intendersi rifugiati nelle

famiglie dei contadini comunemente posseditrici dei beni enfiteutici.

Bel privilegio in verità si è quello che nel suo stesso incubulo può a volontà del possessore di fondo enfiteutico venire annullato!

La Corte regolatrice ha sapientemente distinto la diversa natura dell'una e dell'altra istituzione, ed ha riconosciuto che, se la legge civile del 18 febbraio 1851 aveva posto un ostacolo a che, per testamento, l'ambizione degli uomini regolasse in danno dei viventi la trasmissione dei beni oltre la tomba, colla medesima nulla si era ancora provveduto in riguardo a quei contratti fra vivi, che le obbligazioni mantenono fra i contraenti e i rispettivi loro successori.

Io non negherò sicuramente che il Governo sia in diritto di regolare, secondo che il bene pubblico richiede, anche quelle contrattazioni le quali pel tratto successivo possono a questo bene pubblico recare un vero nocimento. Quindi io riconosco benissimo che i principii di uguaglianza introdotti fra ogni ordine di cittadini non soffrano che fra diversi figli di uno stesso padre il primogenito raccolga il piccolo podere fatto valere in comune da tutte le braccia della famiglia, e gli altri siano condannati all'assoluta miseria.

Questa è la sola ragione che veramente può, in via, se non di preta giustizia, almeno di certa quale equità, motivare la presa in considerazione della legge che ci viene proposta.

Dico, se non in via di preta giustizia, perchè il primogenito che, morto il padre, prende possesso del fondo enfiteutico, non viene a questo possesso in via di successione al medesimo o di altro suo ascendente, ma bensì in via del patto e della provvidenza contrattuale che lo stringe col direttario, i cui diritti dovendo essere mantenuti intatti, egli, il chiamato e non altri, deve dei patti e delle convenzioni direttamente rispondere.

Che se per lodevole ragione di equità il fondo enfiteutico si divide fra vari successibili, sarà egli ugualmente giusto ed equo che il solo chiamato risponda verso il direttario? E se l'azione del direttario si divide fra diversi, invece di essere conservata verso d'un solo, non saranno forse pregiudicati i diritti del direttario? Come potrebbe provvedere la legge, quale ci è proposta, se almeno non attribuisce al direttario un'azione solidaria verso tutti i dividendi il fondo enfiteutico?

Questo si dice nell'interesse di tutti i direttari, i cui diritti, se vogliamo essere giusti, non possono venire ristretti od in qualunque modo pregiudicati.

Riguardo poi all'utilista chiamato, già nato o concepito al pubblicarsi della legge che ci è sottomessa, gli si nega quell'indennità che in ugual caso la legge del 1851 concede nel sopprimersi dei fidecommissi, delle primogeniture, dei maggioraschi e delle magistrali commende, e ciò eziandio per questa differenza, cioè, che nei fidecommissi, nelle primogeniture, nei maggioraschi e nelle magistrali commende si è la legge nuova che toglie i diritti degli ulteriori chiamati, e nelle enfiteusi si è non già la legge, ma la sola sua facoltà inerente al possessore di alienare che toglie il diritto a quello che senza quest'alienazione sarebbe chiamato al possesso dei beni enfiteutici.

Ma evidentemente se questo diritto si toglie per l'alienazione, si conserva finchè non si aliena. Quindi è chiaro che, venendo a morte un possessore utilista di fondo enfiteutico dopo la nuova legge, senza averlo alienato, se quello che era il solo chiamato si obbliga a dividere con altri, quest'obbligo gli viene dalla legge e non più dal patto e dalla provvidenza del contratto d'enfiteusi.

Dunque la ragione di differenza svanisce anche in questo senso, e se per degni riguardi si fece luogo ad indennità in un caso, non si vede perchè questi riguardi non siano ugualmente degni nell'altro.

Dirò poche parole intorno all'aggiunta che la Commissione intese fare al progetto ministeriale di che ci stiamo occupando, voglio dire del togliere ai corpi morali la facoltà di valersi quindi innanzi della disposizione finale dell'articolo 16 delle regie patenti del 6 dicembre 1837.

Mi spiace il dirlo, ma abbiamo visto, non senza sorpresa, che le ragioni dei corpi morali siansi posposte a quelle degli individui.

I corpi morali hanno tutti indistintamente uno scopo di qualche pubblica utilità, ed hanno perciò diritto di aspettarsi dal Governo ogni possibile protezione; e quando pur si concedessero loro speciali privilegi in riguardo ad essi, non si infrangerebbe il principio dell'uguaglianza fra i cittadini, poichè ogni cittadino è interessato al migliore benessere dei corpi morali dello Stato.

Ora ad un corpo morale se non convenga di accedere al riscatto d'un canone enfiteutico, certamente si va contro il suo interesse, e con suo danno, costringendolo al riscatto. Sono contratti di enfiteusi che tendono verso il loro fine, alla, come si dice, loro riamenzazione.

Perchè privare corpi morali dell'utile che possono quanto prima sperare nella riunione dell'utile al diretto dominio, per favorire semplici individui?

Per la troppo sollecita chiamata di questa legge in discussione, io non ho potuto approfondire e tanto meno svolgere la materia quanto la sua importanza richiederebbe, e non ho in sostanza che solo accennate le questioni che mi si presentano prime alla mente.

Ma poichè non è questa legge di tale urgenza che richiegga una pronta risoluzione, io avviserei che fosse la medesima più ampiamente studiata col suo rinvio alla Commissione; tanto più che anche i diritti dai terzi acquistati sui beni dei quali si tratta possono dar luogo a modificazioni che nella strettezza del tempo non si sono potute ben maturare.

Quando poi così non piaccia alla Camera, io mi riservo di proporre gli emendamenti a cui, discorrendo, ho accennato, tanto in riguardo all'interesse del direttario, quanto in quello dell'utilista già *in rerum natura*, ma in sola speranza quando verrà posta la legge stessa ad esecuzione.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Cadorna.

**CADORNA C.** Io aveva chiesto la parola allorchando l'onorevole Pescatore faceva le osservazioni che sollecitarono le risposte dell'onorevole signor ministro guardasigilli; venne di poi l'onorevole Costa della Torre, il quale, se mal non mi appongo, ha combattuto la base stessa del presente progetto di legge e di quelle aggiunte che io pure vorrei vedervi introdotte. Premetterò perciò alcune poche osservazioni a questo riguardo.

Niuno può dubitare che un diritto per ciò solo che è un diritto sia di sua natura irrevocabile ed indistruttibile, e che, conseguentemente, nè alcun giudicato nè alcuna legge potrebbe mai intervenire, che distruggesse un diritto legittimamente acquistato.

Ma nel diritto si possono distinguere due cose, vale a dire ciò che ne costituisce l'essenza e la forma estrinseca di cui è rivestito, e per la quale esso si rivela e si esercita. Ora se la prima parte, cioè l'entità stessa del diritto, che è costituita dalla sua utilità e dal suo valore, è di sua natura indistruttibile, perchè, se la distruggesse, ne seguirebbe la distruzione del diritto, l'altra parte, cioè la forma estrinseca del diritto,

è sempre di sua natura modificabile dalla legge, a seconda delle sociali necessità. Ed invero, come mai potrebbe ammettersi che una generazione, autorizzando colle leggi una certa data forma di contratto utile al tempo in cui si fosse fatto, ma che sia poi divenuto dannoso, abbia potuto vincolare le generazioni successive a subirne irreparabilmente gli effetti?

**COSTA DELLA TORRE.** Io non ho detto questo.

**CADORNA C.** Ogni società civile ha diritto di usare in qualsivoglia tempo la suprema sua autorità onde conseguire il fine sociale; essa stessa non vi può abdicare, e tantomeno potrebbe esserne privata dalle generazioni precedenti. Ove non si ammettesse questo principio fondamentale di ogni civile consorzio, ogni progresso sociale diverrebbe impossibile.

Egli è d'uopo adunque stabilire la modificabilità dei diritti rispetto alla loro forma estrinseca. Ma appunto per ciò che la parte intrinseca ed essenziale del diritto non può essere distrutta, la modificazione del diritto non può aver luogo che mediante la surrogazione di un altro diritto con altra forma, il quale nell'entità equivalga a quello che fu modificato; ed ecco da ciò la ragione dei compensi.

Pertanto è da tenersi siccome fermissima la massima adottata da tutte le legislazioni dei popoli più civili e da tutti gli autori di diritto, per la quale la legge in qualsivoglia tempo, surrogandovi una opportuna e giusta indennità, ha diritto di variare la forma delle ragioni di qualsivoglia individuo e gli effetti di qualsivoglia contratto. Ciò stabilito, egli è evidente che la legge, tanto nella materia dei fidecommessi e dei maggioraschi, la quale dipende dalle disposizioni testamentarie e dalla volontà di un uomo solo, quanto nella materia dei contratti che dipendono dal consenso di una o più persone, ha diritto d'intervenire, ove la pubblica utilità lo richiegga, all'oggetto di modificare l'effetto tanto dei testamenti che delle convenzioni, nel senso e nel modo che ho or ora indicato.

A questi principii si appoggia la stessa legge transitoria del 6 dicembre 1837 nella parte che permise il riscatto in alcuni determinati casi delle enfiteusi perpetue. Se non che sgraziatamente, siccome spesso avveniva per lo passato nel nostro paese, allorchando erasi data una disposizione alquanto progressiva, venne in appresso il pentimento; e le disposizioni benefiche, sebbene alquanto ristrette, che si contenevano nella legge transitoria del 1837, sono state in alcuna parte modificate nel senso di limitare d'assai quella facoltà di riscatto, colla quale si era in prima provveduto ad un oggetto della massima pubblica utilità.

E qui appunto mi viene in acconcio di aggiungere alcune osservazioni intorno al soggetto del discorso dell'onorevole deputato Pescatore.

Io appoggio assai di buon grado e pienamente le opinioni che dettarono le considerazioni da lui esposte alla Camera. L'enfiteusi in un altro periodo di civiltà si potè riguardare e fu di fatto un contratto utilissimo alla società, perchè fu uno dei più potenti mezzi coi quali le terre dello Stato incolte furono ridotte alla coltura. Attualmente è un contratto assai dannoso alla sociale economia, siccome trovasi ora ordinato, imperocchè esso impedisce la libera contrattazione dei beni, il che è uno dei principali ostacoli al progresso ed allo sviluppo della ricchezza sociale. Ond'è che già assai prima d'ora parecchie legislazioni riconobbero la necessità di modificare gli effetti di questo contratto.

Posta questa necessità, io credo che sarebbe stata cosa assai utile per lo passato, e che sarebbe utilissima ed anzi ne-

cessaria al presente, l'applicare in modo più assoluto il riscatto, che è il mezzo pel quale questi beni sono, mediante l'opportuno compenso, il più presto possibile ridonati al libero commercio.

Già i nostri magistrati avevano in alcune parti applicato le leggi attuali con quello spirito che aveva informata la legge del 1837 e con quei principii che informano molte parti del nostro Codice civile. Di fatto, sebbene non esistesse una legge espressa che avesse tolto espressamente l'effetto delle vocazioni enfiteutiche a favore di una famiglia o di una linea, ciò non pertanto, argomentando da alcune generali disposizioni del Codice civile, emanarono dalle Corti d'appello parecchie decisioni per le quali le vocazioni enfiteutiche, nel caso di successioni legittime, non erano state giudicate prevalenti alla vocazione che la legge fa nel Codice civile degli eredi legittimi. Ond'è che, venendo il caso che uno stabile enfiteutico cadesse in una eredità deferta *ab intestato*, codesto stabile non si deferiva a coloro i quali *ex pacto et providentia*, come dicono i legali, erano chiamati a possederlo, ma sibbene a coloro che erano chiamati dalla legge alla successione legittima.

Ciò venne ripetutamente giudicato all'appoggio di una massima generale sancita dal Codice civile all'articolo 916, il quale stabilisce che « la legge, nel regolare la successione, riguarda la prossimità della parentela, non considera la prerogativa della linea e l'origine dei beni se non nei casi e nei modi dalla legge stessa espressamente stabiliti. »

L'attuale progetto di legge, nella parte che provvede a ciò, non fece altro se non se sancire ciò che i magistrati stessi, in dipendenza dei principii generali contenuti nell'attuale legislazione, avevano già ripetutamente giudicato.

L'onorevole deputato Pescatore richiamò pure l'attenzione del signor ministro ai contratti fra i vivi ed alle alienazioni, all'oggetto di determinare se l'utilista potesse effettuarle, non ostante il solito patto proibitivo della vendita.

A me pare eziandio impossibile il porre in dubbio una tale facoltà, dappoiché è omai certo in giurisprudenza che una tale proibizione non può avere altro effetto fuori quello di produrre l'obbligo di pagare il laudemio, o quanto meno di meglio assicurarne il pagamento.

Uopo è però ritenere che la maggior parte dei contratti enfiteutici contenendo il patto del pagamento di un laudemio a favore del direttario nel caso di vendita del fondo, la facoltà di vendere, che ora ho ammessa, non potrebbe portare con sé la dispensa dall'eseguire il detto patto, che costituisce una reale utilità pel direttario, la quale potrebbe bensì essergli dalla legge commutata, ma non mai assolutamente tolta, verificandosi il caso della vendita. Ond'è che, nonostante la libertà che ho ammessa di alienare il fondo, dovrebbero però sempre eseguire, nel caso della vendita, ciò che è stabilito nel contratto, rispetto al pagamento dei laudemii.

Finalmente anche per ciò che riguarda la sanzione a darsi, mediante aggiunta, alla presente legge a disposizioni per le quali sia applicato largamente e senza restrizioni il riscatto, siccome mezzo della liberazione di questi beni, io dichiaro che parteggio per l'opinione manifestata dall'onorevole deputato Pescatore. Egli in sostanza propose, se mal non mi appongo, che si faccia in modo che la facoltà del riscatto sia affatto libera, e non sia in alcuni casi vietata ed in altri permessa rispetto alle enfiteusi perpetue.

Non potendosi contestare che questo contratto più non risponde allo stato attuale della società, e che anzi è alla medesima di nocimento, io non veggio ragione per la quale il rimedio non debba essere in modo generale applicato.

E poichè non v'ha dubbio che la legge deve avere in ogni caso riguardo alla giustizia stabilendo i compensi, così io credo che il riscatto si debba ammettere senza restrizioni, acciocchè la legge non riesca inefface.

Nè mi parrebbe conveniente di differire un tale provvedimento ad un'altra legge, poichè occupandoci ora di un soggetto che è intimamente connesso con quello di cui ora ho ragionato, sarebbe sconveniente il non provvedere compiutamente intorno al medesimo. Perciò io appoggio la proposta che la legge sia rinviata alla Commissione, acciocchè formoli un progetto che soddisfaccia i desiderii che sono stati fin qui manifestati.

**TEGAS.** Per non ripetere le cose dette dall'onorevole Cardona in risposta al discorso pronunciato dal deputato Costa Della Torre, io mi limiterò a dire poche parole intorno alle ultime sue osservazioni, colle quali egli pretese sostenere che militassero ragioni di giustizia e di utilità pubblica per non accettare la commendevolissima aggiunta fatta dalla Commissione al progetto di legge del Ministero.

Fa d'uopo ritenere che di due specie sono le enfiteusi tuttora esistenti nel nostro Stato. Le une, di un'origine feudale, sono locazioni di fondi fatte a censo signorile; le altre sono enfiteusi semplici, quali le definisce il diritto romano.

In quanto alle enfiteusi della prima specie, esse appartengono quasi tutte a corpi morali; esse sono concessioni di terreni incolti, di *gerbidi*, fatte da chiese, da abbatii, da monasteri, da vescovi, ecc., a particolari, mediante la corrispondenza di un annuo perpetuo canone, e coll'intento che questi particolari piantassero, dissodassero, migliorassero il suolo, come suona la stessa parola greca *enfiteusi*.

Da ciò si vede che questa concessione di terreni incolti e la corrispondenza del canone per parte dell'utilista non ha lo stesso carattere di un contratto bilaterale come fra privati, ma è piuttosto la ricognizione di un diritto signorile nel direttario sul suolo primitivo, il quale per se stesso non aveva verun valore, pretendendosi solo dai direttari di fare perpetuamente riconoscere il proprio diritto.

È noto che col regio editto del 1797 vennero aboliti anche nel nostro Stato i diritti feudali propriamente detti, e poscia coll'occupazione francese, essendo stata quivi applicata la legge del 13 luglio 1793 che distinse le enfiteusi temporarie dalle enfiteusi perpetue di carattere feudale, queste ultime aboliva senza indennità, e le altre lasciava sussistere. Quindi ne avvenne che anche nel nostro Stato queste enfiteusi, le quali avevano un carattere feudale ed erano dai particolari dovute ai corpi morali, cessarono di essere dagli utilisti pagate; una parte di questi particolari, dico, cessò di pagare questo canone, appoggiandosi ai decreti dell'Assemblea francese, e trovò appoggio pure nei tribunali, come consta dalla giurisprudenza di quei tempi, perchè si riconobbero come abolite queste specie d'enfiteusi signorili. Ma, coll'editto del 21 maggio 1814, essendosi al paragrafo primo detto che erano richiamate in vigore le regie costituzioni del 1770, *nun riguardo avuto* alle leggi promulgate nel tempo intermedio, ne venne che ristabilironsi le banalità e tutti gli altri diritti feudali, comprese anche queste enfiteusi di carattere feudale dovute ai corpi morali.

I direttari, i pretesi padroni evocarono in giudizio tutti quelli i quali pagavano prima della rivoluzione francese questi canoni enfiteutici e furono portate davanti ai tribunali molte liti di questo genere.

I tribunali interpretarono il paragrafo primo dell'editto del 1814 in senso che si avessero rinati tutti gli antichi diritti che non erano stati espressamente aboliti col regio editto del

1797, niuno riguardo avuto ai diritti di libertà acquistati nel tempo intermedio, e ciò non ostante le molte discussioni profondissime dei giureconsulti, e specialmente quelle che contengono negli opuscoli politico-legali del conte Ferdinando Dalpozzo, pubblicati sotto il nome di *avvocato Milanese*, che alzarono tanto rumore in quei tempi.

Da quanto sono venuto brevemente dicendo, si vede che questa specie d'enfiteusi dovuta ai corpi morali non merita maggiori considerazioni delle altre; quindi il legislatore, per essere logico, invece di fare una legge conforme alle regie patenti 1845, che stabilì una speciale eccezione in riguardo a questa specie d'enfiteusi, doveva invece assoggettarle come tutte le altre al riscatto immediato, poichè è realmente un privilegio, è un favore che il legislatore sancì interpretando *strettamente* l'articolo del Codice civile nel senso che non dovesse comprendere ogni specie d'enfiteusi.

Tutti sanno infatti che le enfiteusi sono di diritto antichissimo, quindi pochissimi erano i casi in cui il primo direttario fosse ancora vivente. Epperò prescrivendosi colle regie patenti del 1845 che per riguardo ai corpi morali il riscatto non possa aver luogo se non dopo il decorso di sessant'anni dall'osservanza del Codice civile, si volle ritenere per essi come se il primo direttario fosse ancora vivente per il *maximum* della vita presumibile.

Io non so comprendere come si invochi un principio di giustizia, un principio di uguaglianza in favore di queste enfiteusi, mentre il principio di uguaglianza costituzionale vuole che per riguardo ai diritti civili tutti sieno egualmente trattati, e che per motivi di giustizia e per i principii che informano di presente la nostra legislazione vengano questi pesi a cessare.

Queste sono le considerazioni di diritto che mi conducono ad approvare pienamente l'aggiunta proposta dalla Commissione.

Vi sono poi altre considerazioni di ordine economico e di utilità pubblica, le quali vieppiù mi inducono ad appoggiare altamente questa proposta; poichè sebbene l'effetto immediato di tale provvedimento non possa tosto farsi sentire, atteso il caro prezzo del danaro e il deprezzamento delle proprietà, o dove maggiori furono le calamità agricole, e non si possa forse per parte dei privati immediatamente addivenire al riscatto di queste enfiteusi, tuttavia basta proclamare questo sano principio delle redimibilità per tutti, perchè col tempo vengano questi beni a riscattarsi e si proceda così a poco a poco alla emancipazione del nostro suolo. Se già si fece molto colla legge del 1834 che abolì i fidecommessi, e se il Governo intende a questo scopo proponendo ottime leggi che mirino a rimuovere i limiti al commercio ed alla libera circolazione del danaro ed all'influenza del capitale, si giungerà in tal modo a redimere veramente il suolo e a metterci per quella via che deve condurre allo stabilimento del credito fondiario.

Diffatti invano si tenta di rialzare la condizione dei proprietari agricoli, se prima non si tolgono di mezzo tutti quegli impedimenti legali che ne realizzano il credito, tanto più che la nostra proprietà fondiaria non solo è ingombra di questi pesi di cui ora si ragiona, ma di ben molte altre e troppe incommode protezioni e pesanti tutele. E siccome io vedo il Ministero a camminare su quest'ottima strada, vorrei ancora invitarlo a studiare la riforma del titolo dei privilegi e delle ipoteche del Codice civile, e della procedura delle espropriazioni immobiliari, in quelle parti che si possono ridurre a maggiore semplicità e chiarezza e brevità di forme.

Quando avremo elevato questo edificio più semplice, razio-

nale, allora certamente si potrà costituire il nostro credito fondiario e sopperire così ad un bisogno tanto vivamente sentito dal paese; ma invano si cerca camminare per questa strada finchè non se ne tolgono gl'ingombri che impediscono d'andare innanzi.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Mellana.

**MELLANA.** Non intendo entrare per ora nelle questioni che furono testè svolte, ma intendo di richiamare l'attenzione della Camera alla proposta dell'onorevole Pescatore, modificata, se non erro, dall'onorevole Cadorna: questa è di una utilità pratica e che deve avere una soluzione preliminare, giacchè, ove venisse, come spero, accolta, le questioni di diritto e di pratica attuazione troveranno ampia sede nel nuovo progetto da presentarsi dalla Commissione.

Nessuno vi ha qui che possa negare al legislatore il diritto di regolare a norma delle ragioni dei tempi questa natura di contratti; opino poi che pressochè tutti siamo persuasi della utilità ed opportunità di procedere alla riforma invocata dall'onorevole Pescatore, cioè di rendere facile la mobilitazione dei fondi enfiteutici; che anzi, a mio avviso, detta mobilitazione dovrebbe rendersi obbligatoria. Ma di ciò quando verrà in discussione la legge.

L'onorevole Pescatore, con quella modestia che lo distingue, invece di farsi egli stesso iniziatore di un tale progetto di legge, come ne avrebbe il diritto a termini dello Statuto, vedendo sedere al banco della Commissione uomini competentissimi in questa materia, invitò la Camera a commettere a questa Commissione il mandato di formulare un progetto di legge che regolasse tutta questa materia, ritenuto per principio la maggiore facilitazione alla mobilitazione dei fondi enfiteutici. Egli dappoi, forse temendo che il meglio non danneggiasse il bene, chiedeva che la Camera votasse pure questo progetto, ma contemporaneamente si assumesse l'iniziativa di una riforma che rendesse più facile lo svincolamento dei beni enfiteutici col liberare l'utilista dal pagamento dei laudemi od almeno di uno.

L'onorevole guardasigilli pare non dissenta da questa liberale riforma; solamente vorrebbe che si votasse la presente legge, riservandosi di studiare tale materia e di presentare, quando ne sia il caso, esso stesso una tale riforma.

Io trovo giusta l'iniziativa che assume il Governo nel presentare le leggi, e massime quelle leggi per le quali si richiedono studi e documenti, e che soli può fare od avere il Governo, senza di cui è difficile l'iniziativa di un semplice deputato ed anche della Camera; ma la riforma di cui si tratta non include che una questione di diritto, questione facilissima, per cui non sono necessari documenti dei quali possa essere priva la Commissione. Quindi mi pare che in questa questione potrebbe prendere l'iniziativa la Camera, la quale ben di rado si serve di questo suo diritto, e l'onorevole ministro dovrebbe essergliene grato, in quanto che lo libera dal fastidio di presentare egli stesso questo progetto di legge, e gli lascia campo a maturarne degli altri.

Vi è poi la proposta dell'onorevole Cadorna la quale è distinta da quella dell'onorevole Pescatore, in quanto che vorrebbe che questo progetto di legge fosse subito mandato alla Commissione, invitandola a riprodurla annettendovi la riforma invocata dall'onorevole Pescatore. Io per me credo che questo sarebbe il modo più facile e sicuro di riuscire nell'intento. Nè vi potrebbe essere il dubbio che il meglio riuscisse al bene, in quanto che, quando la Commissione si presentasse con un progetto di legge che comprendesse e la riforma presentata dall'onorevole ministro e quella invocata dall'onorevole Pescatore, la Camera potrebbe accettare, o puramente



quella proposta dall'onorevole guardasigilli e respingere quella proposta dall'onorevole Pescatore, oppure potrebbe accettarle entrambe, e così in breve spazio di tempo si farebbero due leggi riguardanti la stessa materia.

Quanto a me, io credo che facilmente l'onorevole Pescatore si unirà all'onorevole Cadorna, e spero che l'onorevole ministro vorrà essere esonerato da questa responsabilità e lascerà alla Camera, che così raramente si vale di questo suo diritto, l'iniziativa di una riforma che entra anche nelle sue viste.

**PRESIDENTE.** Il ministro di grazia e giustizia ha la parola.

**DEFORESTA**, ministro di grazia e giustizia. Sebbene mi sembri che gli onorevoli deputati Cadorna e Tegas abbiano sufficientemente combattute le osservazioni dell'onorevole conte Costa della Torre, aggiungerò ancora alcune brevi risposte.

Egli dapprima si faceva a difendere la dottrina della Corte di cassazione, spiegata specialmente nella causa Maggiora; ed io ho l'onore di osservare che la dottrina della Corte di cassazione non è stata impugnata nè dal Ministero nè dalla Commissione, nè da alcuno degli oratori che hanno presa la parola in questa discussione.

In secondo luogo rievocava in dubbio se il potere legislativo potesse modificare i patti contenuti nei contratti di enfiteusi anteriori al Codice civile; e per tranquillarlo lo prego di distinguere nei contratti d'enfiteusi ciò che riflette i rapporti delle parti contraenti tra di loro, vale a dire il direttario e l'utilista, a cui non fu pensiero nè del Ministero, nè della Commissione di toccare menomamente, da quanto è relativo unicamente ai discendenti delle parti contraenti, e ciò che una delle parti statui in favore della sua discendenza e dei suoi successori, i quali non possono avere con ciò acquistato alcun diritto.

Egli diceva in terzo luogo che l'equità esigerebbe che si avesse qualche riguardo al primo chiamato a profittare del dominio utile dei beni enfiteutici, come vi si è avuto riguardo nella legge soppressiva dei fidecommissi; ma la risposta a quest'obbiezione è già stata data dal ministro e dalla Commissione con avvertire che non si può equiparare il chiamato al fidecommissario al chiamato al dominio utile dei beni enfiteutici.

I beni fidecommissari sono inalienabili, quindi il diritto all'ulteriore chiamato è incontestabile e garantito: l'immediato successore non ha solamente una speranza, ma un vero diritto, del quale privandolo, si è potuto ravvisare equo di dargli qualche compenso. Ma la cosa è diversa quando trattasi di beni enfiteutici, perchè è in facoltà del possessore o di operarne il riscatto, o di farne la vendita, e di far in tal modo svanire la speranza che poteva avere il primo chiamato; diverso pertanto deve essere il trattamento.

Vengo ora all'osservazione fatta dagli onorevoli Pescatore e Cadorna. In primo luogo parmi che l'onorevole Pescatore chiedesse unicamente che la Camera, approvando questa legge, incaricasse la Commissione di fare un altro progetto in ordine al riscatto ed al pagamento dei laudemi.

Io riconosco di buon grado che anche a questo riguardo possa esservi qualche cosa a fare.

Dichiaro però che non potrei in questo momento emettere un'opinione positiva e decidere se sia o no giusto di dispensare l'utilista dal pagamento del doppio laudemio.

Potrà ciò essere oggetto di studi e di esame. Intanto io osservo che non sarebbe conveniente, mentre si approva questo progetto di legge, di mandare alla Commissione di farne un altro. Lungi da me il pensiero di voler frapportare inciampo

all'iniziativa parlamentare; ma parmi che ciascun deputato, partendo dagli onorevoli preopinanti, possa esercitarlo senza necessità di un incarico della Camera.

Tutt'al più, passando alla discussione degli articoli, potrebbe adottarsi un ordine del giorno concepito in questi termini a un dipresso:

« La Camera, ritenendo la dichiarazione di alcuni de' suoi membri (o se si vuole) del Ministero, di occuparsi fra breve della presentazione di un progetto di legge in ordine al riscatto dell'enfiteusi anteriore al Codice civile, passa alla discussione degli articoli. »

Se la Camera adotta questa proposta, io prometto di occuparmi quanto prima dell'altro progetto che si desidera; intanto spero che vorrà passare alla discussione degli articoli:

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Costa della Torre.

**COSTA DELLA TORRE.** Dal come si è risposto alle mie osservazioni parrebbe che io sia contrario all'adozione di questa legge; io non ho detto questo, dissi invece che non negherò mai che il Governo sia in diritto, secondo che il bene pubblico richiede, di regolare anche quelle contrattazioni, le quali possono a questo ben pubblico recare un vero nocumento. Non ho dunque contestato il diritto avendo riconosciuto che il principio d'eguaglianza introdotto in ogni ordine di cittadini non soffre che fra i diversi figli, il primogenito raccolga il piccolo potere fatto valere da tutte le braccia della famiglia; e gli altri siano condannati ad un'assoluta miseria; dunque anch'io riconosco il diritto del Governo di poter modificare questo genere di convenzioni. E sta pure quello che io dissi riguardo alle dottrine della Corte di Cassazione, poichè riconobbi che la Corte regolatrice ha sempre distinto la diversa natura dell'una e dell'altra istituzione, dei fidecommissi cioè, e delle enfiteusi.

Per questo non ho che a riferirmi a quanto ho detto nel primo discorso.

Tanto è vero che io non era contrario all'adozione della legge, che io aveva preso riserva di proporre due emendamenti nel caso che la legge non fosse rimandata alla Commissione: il primo riguardava l'interesse del direttario, il quale essendo per la nuova legge obbligato a dividere la sua azione fra diversi eredi, perdè il vantaggio di avere un solo debitore: quindi io proponeva che si desse al direttario l'azione solidaria verso tutti i dividendi. Su questo nessuno ha risposto: l'altro era quello che riguardava l'interesse del primo chiamato. Si dice che vi è una gran diversità tra i fidecommissi e i contratti enfiteutici; ciò vedo anch'io, ed approvo quello che si è detto dalla Commissione e dal Ministero; ma domando, se quando uscirà la legge, un chiamato il cui padre non abbia alienato ancora il fondo enfiteutico, e la legge obblighi questo nuovo chiamato a dividere il fondo enfiteutico, non sia esso privato di un diritto che gli era nato per la morte stessa del padre. Questo diritto il chiamato lo aveva certamente; e non essendogli tolto che in forza della nuova legge, se questa diede un'indennità al chiamato al fidecommissario, deve pur darlo al chiamato all'enfiteusi, i cui beni si obbliga a dividere con altri che prima della legge stessa non vi avevano diritto alcuno.

Quindi credo non aver per modo alcuno mosso difficoltà all'adozione della legge, cui mi era solo proposto di suggerire emendamenti.

**PESCATORE.** Allo stato della legislazione attuale giova avvertire che nella generalità dei casi il riscatto delle rendite fondiariè è divenuto impossibile, e quindi se le leggi non si migliorano, il suolo di intiere provincie rimarrà perpetua-

mente soggetto a vincoli enfiteutici di loro natura segreti a danno dello sviluppo economico del paese, e specialmente di quel credito fondiario, per cui ora con tante e sì vive istanze si domandano, e stanno maturandosi dal Parlamento novelli stabilimenti.

Dico che nella generalità dei casi il riscatto delle rendite fondiarie è divenuto pressochè impossibile.

E infatti una buona parte delle enfiteusi furono *ab antiquo* concesse a certe famiglie, linee o discendenze in infinito senza limitazione di grado. Or bene, poniamo un possessore di una di queste enfiteusi dotato di numerosa famiglia, il quale vede dinanzi a sè non solamente i figli immediati, ma numeroso stuolo di figli dei figli, e che sa d'altronde, che pel caso venisse ad estinguersi questa sua discendenza, l'enfiteusi costituita *ab antiquo* in favore della famiglia passerebbe ai collaterali; questo possessore considera evidentemente la sua famiglia come la perpetua posseditrice dei beni enfiteutici.

Ebbene, se dite a questo possessore di svincolarsi dalla rendita, pagando il capitale corrispondente, egli lo farà ben volentieri quando abbia il capitale; ma se gli dite di pagar oltre il capitale corrispondente alla rendita anche i due *laudemi*, cioè il quinto del valore totale del fondo; se gli dite inoltre di pagare ancora un altro capitale, come vogliono le patenti del 1845 in riguardo all'eventualità che la sua famiglia si possa estinguere, evidentemente costui non si indurrà mai al riscatto, perchè considera la sua famiglia come posseditrice in perpetuo di questi beni, e non si disporrà certamente a sprecare un capitale per acquistare un bel nulla, per evviare alla possibile contingenza che, in un tempo avvenire, forse fra mille o due mila anni, forse quando avrà cessato di esistere questo stesso nostro pianeta (*Si ride*), la sua famiglia si estingua, e i beni che essa possiede passino alla possibile discendenza, ad uno dei posterì del direttario. Questa remota possibilità che le patenti del 1845 stranamente presero in considerazione, nulla può influire sull'animo dell'attuale possessore, e non è sperabile che egli voglia spogliarsi di una parte del fatto suo per sottrarsi ad immaginari pericoli.

Ecco come per necessaria conseguenza delle disposizioni legislative che governano la materia, il riscatto divenga come ho detto, quasi impossibile, e quindi non cambiandosi la legislazione dovremo ammettere che il suolo d'interesse provinciale, di quelle cioè in cui frequentissime s'incontrano le enfiteusi, dovrà rimanere perpetuamente soggetto ai canoni livellari.

L'urgenza di rimediare a questa strana legislazione è implicitamente riconosciuta, se non erro, dal signor ministro; ma egli dice non essere questa una questione connessa alla presente legge, e quindi doversi aspettare che emani in proposito un progetto dal Ministero stesso. Io credo all'opposto potere evidentemente dimostrare che le accennate questioni sono strettamente connesse colla presente legge, anzi dalla medesima inseparabili; ed a questo fine appunto miravano le varie interrogazioni, da cui presi le mosse.

Io, interrogando il signor ministro, ne ho ricavato che, secondo lo spirito del progetto, i beni enfiteutici sono liberamente disponibili per testamento, che, secondo prova lo spirito del progetto, i beni enfiteutici divengono alienabili per atto tra vivi; dal che ne avverrà necessariamente che i beni dipendenti da antiche enfiteusi si divideranno e si suddivideranno fra molti e svariati possessori, onde sorgerà l'interesse legittimo del direttario a che sia provveduto in qualche modo perchè esso non sia costretto a seguire i livelli presso un numero indefinito di possessori, fonte immanchevole di numerosi litigi e di molteplici difficoltà.

Ho detto che le disposizioni del diritto civile provvedono

a ciò dichiarando che quando per effetto delle alienazioni i beni soggetti a livello si dividono in più di tre possessori, concedesi al direttario il diritto di costringere il livellario al riscatto. Ma come costringere il livellario al riscatto, quando da lui, a termini della legislazione vigente, si esige non solamente il pagamento del capitale corrispondente alla rendita, ma eziandì di due altri capitali, uno per i *laudemi*, l'altro per quelle remote possibilità, che forse non si avvereranno nemmeno dopo una serie indefinita di secoli? Come la legge può pretendere ciò? Come la giurisprudenza potrebbe pretendere, che il possessore di beni enfiteutici si spogli intieramente de' suoi possessi, unicamente per riscattare i possessi medesimi dalla rendita fondiaria? Ciò sarebbe evidentemente impossibile.

Se adunque si vuole, come propone il progetto, provvedere in parte alla libertà dei beni enfiteutici, e questo senza incontrare le accennate complicazioni, è d'uopo regolare ad un tempo tutto ciò che concerne il riscatto; ed eccovi provata la impossibilità di separare le questioni proposte dal progetto e quelle che io venni testè esponendo.

In una parola, di che si tratta nel progetto?

Il Governo si propone con esso di derogare in parte all'articolo 16 della legge transitoria del 1837, e ad alcuni articoli delle patenti del 1845. Ora, io dico che, per provvedere pienamente, per statuire sulla materia, senza ledere i diritti e gli interessi di nessuno, nè dell'utilista, nè del direttario, dico che è conveniente, che è necessario non solo derogare ad una parte delle citate leggi, ma di abrogarle intieramente. E se il Ministero non stima conveniente che si voli la legge per rimandare le rimanenti questioni alla Commissione, io ben volentieri propongo che la legge intiera sia rimandata, affinchè essa deliberi e proponga sopra tutte le questioni una legge sola.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Cadorna.

**CADORNA C.** Allorquando si tratta di portare delle modificazioni a diritti acquisiti non è mai troppa la cautela che si deve usare a tale riguardo, come pure non sono mai troppe le spiegazioni che possono concorrere a tranquillare la coscienza di chi debbe dare un provvedimento legislativo.

Io stimo perciò opportuno di aggiungere qualche osservazione e spiegazione alle cose da me dette, ed a quelle ora esposte dall'onorevole deputato Pescatore.

È a tutti noto che il danno che la società prova dal contratto d'enfiteusi proviene da che il dominio del fondo enfiteutico è diviso in due mani; egli è uno stabile che ha due padroni, uno dei quali si chiama il padrone *diretto* e l'altro il padrone *utile*. Questa divisione di dominio fa sì che nè l'uno nè l'altro ha la libera disponibilità del fondo, dal che viene che questo trovisi quasi posto fuori del commercio. Tale è il danno che conviene far cessare. Da questa semplice osservazione si evince che il riscatto non è sufficiente a rimediare completamente al male. Il riscatto deve essere mantenuto, e secondo le cose esposte, deve essere stabilito in modo più assoluto e con corrispettivi che lo rendano possibile ed effettuabile. Ma ciò ancora non basta, poichè non potendosi obbligare l'utilista a riscattare, se egli non vi è disposto, intanto dura la divisione del dominio tra il padrone diretto, e l'enfiteuta, divisione questa che per l'interesse generale è mestieri far cessare il più presto possibile.

Uopo è provvedere a che cessi la divisione del dominio nel tempo che debbe, o può trascorrere dalla data della legge che autorizzi il riscatto, a quella in cui il riscatto stesso sia dall'utilista mandato ad effetto, mediante l'uso della concedutagli facoltà. Questi provvedimenti non debbono far altro, a mio

avviso, se non applicare ai contratti enfiteutici, se fatti prima del Codice civile, i principii che questo ha sancito per le rendite costituite sopra immobili.

Il nostro Codice civile seguendo le tracce del Codice civile francese ha sancito su di ciò dei principii i quali provengono assai bene all'utile sociale. Esso ha stabilito che qualunque contratto di rendita sotto qualsivoglia forma o d'enfiteusi o di albergo o d'altro, trasferisce sempre compiutamente il dominio pieno nel concessionario e che produce solo una ipoteca sull'immobile, a cautela della rendita che il concessionario del medesimo deve pagare al concedente. Per tal modo la proprietà non può essere divisa, e smembrata, essa risiede pienamente nel concessionario, che è un vero compratore, e che ne ha la piena e libera disponibilità. La rendita annua convenuta non è altro che il prezzo della vendita assicurato sul fondo venduto, epperò essa ha unicamente il carattere di una cosa mobile, di un credito.

Questi principii adottati dal Codice civile per le rendite fondiari che ora si costituiscono sotto il di lui impero, si possono applicare con alcune cautele anche alle enfiteusi. Egli è d'uopo che prima ancora che si effettui il riscatto, una disposizione legislativa faccia cessare la divisione del dominio; e mestieri che essa concentri il pieno dominio in una mano sola, e che dichiari il canone un semplice credito ipotecario, e così costituisca ad un tempo quella unità di legislazione che tanto confà al buon andamento delle cose sociali. Per tal modo si torranno senz'altro di mezzo molti degli inconvenienti che potrebbero nascere senza un tale provvedimento. Dappoichè sia regolato il modo del riscatto con una norma equa che lo renda possibile all'utilista, dappoichè il pieno dominio del fondo risieda nel concessionario, ed il canone sia divenuto un semplice credito ipotecario, sebbene prima del riscatto lo stabile ipotecato si divida, ovvero si divida la rendita fra più debitori, egli è evidente che, questa divisione non avrà maggiori inconvenienti di quelli che possa avere attualmente la divisione della rendita, allorchando essa, secondo il Codice civile, apre l'adito anche al riscatto forzato.

Con ciò verrebbe equiparata compiutamente l'enfiteusi stabilita prima del Codice civile alla rendita fondiaria, stabilita secondo lo stesso Codice.

Egli è ben inteso poi che la rendita che prenderebbe il luogo del canone dovrebbe corrispondere nel suo valore alle utilità che il direttario aveva dal primitivo contratto.

Per tal modo verrebbe convenientemente provveduto allo interesse generale, a quello delle parti contraenti, alle unità di legislazione, e cesserebbero i danni del contratto di enfiteusi.

Tale è il provvedimento, che io vorrei fosse pure aggiunto alla legge che ci fu ora proposta.

Questo progetto punto non modifica il fatto della divisione del dominio che è dal medesimo mantenuta con tutte le di lei conseguenze. Ora egli è evidente che, se tra poco noi verremo, secondochè si propone, ad applicare con una nuova legge i principii che furono da me enunciati, e che in massima non vennero neppure dal signor guardasigilli contrastati, la Camera si troverà nella necessità di abrogare questa stessa legge che ora si tratta di adottare.

Perciò io bramerei che con una sola legge si provvedesse a tutto ciò che riguarda questa materia, e parmi che l'attuale progetto ne offra l'occasione, dappoichè esso ha appunto per soggetto le enfiteusi, le successioni nelle medesime, i riscatti, ed altre cose relative a questo contratto.

A poco monta che questo progetto sia a tal fine rinviato alla Commissione, o che piuttosto il Ministero aderisca ad una

sospensione della discussione del medesimo, per presentarne un altro più compiuto, o che si adotti qualsivoglia altro sistema, purchè si faccia un progetto compiuto.

E questo intento mi pare tanto più facile ad ottenersi, dappoichè, se male non mi appongo, il signor ministro guardasigilli non rifiuta in massima le basi che noi abbiamo indicate.

**GALVAGNO.** Dopo le cose dette dall'onorevole Cadorna, io non ho molto da aggiungere, poichè sono pienamente della sua opinione.

Da questa discussione mi pare che sia sorto in molti il convincimento che siano necessarie due leggi: quella che stiamo discutendo, e poi ancora un'altra che il Ministero prometterebbe di presentare. Ed è questo che mi rincresce, poichè volendo provvedere alla materia dell'enfiteusi, sarebbe utile che procurassimo di uscire ad un tratto dal laberinto della giurisprudenza enfiteutica. Il mezzo è uno solo, ed è quello suggerito dagli onorevoli Pescatore e Cadorna. Bisogna proclamare quel gran principio che non si volle proclamare all'epoca della promulgazione del Codice civile, ma senza del quale noi non faremo che eccezioni a ciò che dovrebbe essere la regola generale, e questo principio è quello della *mobilizzazione* della rendita.

Mobilizzate adunque la rendita. Trovate forse che la transizione sia troppo forte? Fate delle modificazioni per facilitare la transizione, ma ammettete in sostanza che la rendita sia mobilizzata; che il dominio diretto non si riduca che ad una semplice ipoteca per la conservazione della rendita; che il riscatto debba seguire in proporzione della rendita, e con quelle modificazioni che possano nella transizione conciliare gli interessi del livellario, rendendo possibile il riscatto, cogli interessi del direttario. Egli è assolutamente a questo modo che noi perverremo a fare una legge veramente utile. Quindi, io sono d'avviso che si debba rimandare questo progetto alla Commissione col mandato di riformarlo, ponendo per base del medesimo il principio della mobilizzazione della rendita con quelle cautele che crederà opportune nell'interesse reciproco del livellario e del direttario.

**DEFORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Io non nego, ed anzi ho già dichiarato riconoscere che, oltre quanto si propone nel progetto di legge cadente in discussione avvi, intorno alla materia delle enfiteusi, ancora qualche cosa da fare, specialmente in ordine al riscatto. Io non nego neppure che ciò che avvi ancora a fare intorno alla materia dei fedecommessi, abbia qualche connesità con le disposizioni del presente progetto; ma prego la Camera di ritenere che, quanto a questo, non si è levata una voce per impugnarlo, chè tutti ne riconoscono la giustizia e l'opportunità; e che, riguardo alle altre disposizioni che si desidererebbero, massime riguardo al riscatto, le opinioni sono varie e le questioni che sorgono da queste varie opinioni sono gravi, e daranno luogo a discussioni molto serie e forse d'esito diverso in uno o nell'altro ramo del Parlamento. Ora, io domando se sia conveniente di ritardare l'approvazione di una provvidezza di cui nessuno contesta la giustizia e l'utilità, e che ha perfino un carattere d'urgenza a fronte della diversità di dottrina che si è manifestata tra le Corti d'appello e la Corte regolatrice, per aspettare che si faccia un altro progetto di legge, il quale può dar luogo a questioni gravi, lunghe e perfino di esito incerto.

A me pare che sia assai più conveniente, mentre nessuno contesta la giustizia, l'opportunità di ciò che vi proponiamo, di accettarlo intanto ed approvarlo, e di lasciare poi all'iniziativa parlamentare od al Governo di formolare un progetto sufficientemente maturato per le altre disposizioni. Conce-

derò, se si vuole, che sarebbe più regolare che ogni cosa da farsi intorno a questa materia si facesse con una sola legge; ma io prego gli onorevoli oppositori di non spingere tant'oltre il desiderio della scrupolosa regolarità da ritardare una cosa buona e necessaria, la quale si può conseguire fin d'ora, per aspettare che se ne faccia contemporaneamente un'altra per cui sono ancora necessari serii studi, e che può perfino essere di esito incerto e trascinare nella sua incertezza quella eziandio che può aversi fin d'ora senza difficoltà.

Del resto, questa è la sincera mia opinione, io la sottopongo alla Camera e mi rimetto in ogni caso alla sua saviezza.

**PRESIDENTE.** Il deputato Saracco ha facoltà di parlare.

**SARACCO, relatore.** Le cose dette dagli onorevoli preopponenti rendono molto agevole il compito del relatore della Commissione.

Debbo dichiarare innanzitutto che la Commissione non muove obiezione a che s'introduca una disposizione precisa, mercè cui sia detto che l'enfiteuta può disporre eziandio per testamento dei beni enfiteutici. Quest'era a dir vero l'avviso della Commissione, che, siccome a termini del progetto, il dominio utile di questi beni si dovrebbe devolvere per titolo di successione, con questo linguaggio si volesse accennare alle successioni tanto intestate che testamentarie; ma siccome a questo riguardo nacque alcuna controversia, la Commissione non muove ostacolo a che sia, se si vuole, più chiaramente redatto l'articolo 1 di questa legge.

Due oratori hanno chiesto il rinvio di questa legge alla Commissione, non solamente l'onorevole Cadorna, ma eziandio l'onorevole deputato Costa della Torre.

Questi ha chiesto il rinvio alla Commissione, avvegnachè si debba introdurre in essa, a parer suo, un articolo nuovo, per cui sia detto che è dovuto un compenso al primo o primi chiamati a succedere nei beni enfiteutici.

Io non avrei che a ripetere le cose dette molto abilmente da parecchi oratori per dimostrare che questa proposta non merita l'approvazione della Camera.

Parmi che nella relazione siasi detto abbastanza da quali considerazioni abbia fatto capo la Commissione per combattere questa proposta; se tuttavia non bastassero le cose dette fin qui, mi parrebbe acconcio di aggiungere che nelle materie fedecommissarie poté prevalere un principio di giustizia e di equità in favore del primo o primo chiamati, perchè mai sorse dubbio se prima della legge 18 febbraio 1851, coloro i quali erano chiamati a succedere nei beni cui quella legge accennava, essi soli avessero diritto a ripeterne il dominio alla morte del possessore attuale. Ma nelle enfiteusi, o signori, si può rispondere in questi stessi termini? Nessuno ignora che per molti e molti anni la giurisprudenza delle Corti d'appello fu tale, che i beni enfiteutici si dovessero devolvere a titolo di successione, e non più secondo i principii scritti nei contratti di enfiteusi. Oggimai questa dottrina è stata contestata dalla Corte regolatrice suprema: ma non è men vero che quanto meno vi era grave dubbio se realmente i beni enfiteutici si dovessero devolvere unicamente a coloro i quali erano chiamati a succedere *ex pacto et providentia maiorum*. Credo anzi di non andare errato affermando che nel nostro parere lo spirito dei tempi precorse di gran tratto, se si vuole, la legislazione quale fu applicata dalla Corte suprema, e che i beni enfiteutici sino a questi giorni si trasmettevano comunemente secondo le leggi di successione, anzichè secondo i patti scritti nei contratti di enfiteusi. Nè le ragioni addotte riguardo ai fedecommissi possono perciò essere invocate per la trasmissione dei beni enfiteutici.

Chechè ne sia, su tutte queste questioni, ciascuno di noi

può avere le sue speciali convinzioni, ma non potrà mai dirsi che esse non siano state studiate dalla Commissione, e si debba il progetto ad essa rinviare perchè ne faccia soggetto di nuove meditazioni, di nuovi studi. La Commissione ha dichiarato in modo preciso che questa questione si era sollevata negli uffici della Camera, ma per quelle speciali ragioni addotte nella relazione non pareva ad essa che si dovesse adottare l'idea di una indennità in favore dei primi chiamati: dacchè adunque la questione fu discussa e risolta, non può ammettersi il rinvio proposto dall'onorevole conte Costa della Torre affinchè nuovi studi si facciano sopra questo soggetto.

Vengo ora a discorrere brevemente della proposta di rinvio quale venne formolata, se non erro, dagli onorevoli Cadorna e Pescatore.

Dico francamente che la Commissione non può assolutamente accettare questo rinvio. La questione che si vuole a questo modo sollevare è gravissima: non possiamo dissimulare che nelle patenti 6 dicembre 1837 sta scritto che, rispetto alle enfiteusi costituite anteriormente al Codice civile, se venne stipulata la corresponsione del laudemio, questo deve essere pagato.

Ora, o signori, vorremo noi con un tratto di penna cancellare ciò che fu scritto in contratti antichissimi, che fu confermato colla legge 6 dicembre 1837? Questa è una questione gravissima sulla quale per avventura non potremo trovarci tutti d'accordo, e vuole perciò essere attentamente studiata.

Altre non meno gravi controversie, come fu testè osservato dall'onorevole guardasigilli, si potrebbero suscitare in questa materia: ciò dimostra abbastanza perchè la Commissione non potrebbe accettare il rinvio di questo progetto, nè esaminare quelle altre questioni senza che si presentasse uno schema, una formola di legge, e la Commissione fosse per nuovo avviso della Camera chiamata a pronunciarsi.

Io credo che nel progetto di legge quale fu presentato dall'onorevole guardasigilli, si tratta unicamente di regolare la condizione dell'utilista e dei suoi successori, ma che la persona del direttario siasi assolutamente lasciata dall'uno dei lati.

Se adunque si vuol mettere innanzi un provvedimento, il quale regoli la condizione del direttario coll'utilista e suoi successori, si presenti un analogo progetto; e quando la Camera crederà di trasmetterle questo schema di legge, la Commissione non diniegherà di attendere al debito suo.

**PRESIDENTE.** Il deputato Farina ha la parola.

**FARINA P.** Le cose osservate testè dall'onorevole relatore della Commissione accorcieranno di gran lunga il mio dire, perchè appunto, come egli già fece osservare, io volevo fare ben notare alla Camera, che nella legge attuale non veniva nè punto nè poco intaccato il diritto del direttario, il quale continuava a percepire tutti quei corrispettivi che aveva stipulati, quando concedeva il fondo in enfiteusi; mentre invece colle modificazioni che vengono proposte e dal deputato Cadorna e dal deputato Pescatore il diritto del direttario viene ad essere di gran lunga pregiudicato, giacchè sempre quando siasi stipulato il corrispettivo del laudemio, come si verifica nella massima parte delle enfiteusi, in questo caso riducendo il contratto ad un semplice contratto di mutuo e con ipoteca del padrone diretto, si verrebbe, dico, ad intaccare gravemente i diritti del direttario medesimo.

Ora corre un secolo dacchè il grande economista Genovesi, osservando l'immensa quantità di terreni incolti che esistevano nelle più fertili provincie d'Italia, onde procurare la loro coltivazione, predicava a tutto potere ed insegnava di quanta convenienza fosse livellare quei terreni ai contadini,

acciocchè essi, colla speranza che non sarebbero sottratti nè a loro, nè alle loro famiglie i frutti delle loro fatiche, i miglioramenti che praticavano nei fondi, ponessero ogni cura nel coltivarli. Questi insegnamenti venivano ascoltati, ed una quantità di terreni che prima giacevano incolti, venivano fecondati mediante questo contratto.

In Italia adunque questi contratti hanno dai risultati una giustificazione che forse non avevano in Francia, e che devono attenuare il disfavore col quale questo contratto venne colà considerato.

In ogni caso, se in tempi straordinari possono essere autorizzate o riconosciute convenienti delle misure che hanno i caratteri di spogliazioni, credo che le stesse ragioni non possono militare in tempi ordinari. È vera spogliazione ravviserei quell'atto il quale privasse il direttario del laudemio a cui ha pel contratto di concessione enfiteutica diritto.

Io rammenterò come sovente nel nostro paese il canone sia tenuissimo, e quasi tutto il corrispettivo competente al direttario consista nelle eventualità dei laudemi. Rammenterò come Muratori citi un diretto dominio di monaci certosini, sopra un esteso tenimento, il quale non consisteva che nel fumo di due capponi, i quali l'utilista era obbligato a portare nel refettorio dei detti monaci nel giorno di san Martino di ogni anno, e siccome essi non potevano mangiar capponi, il canone si riduceva al loro fumo; ma questo costituiva l'annuale atto con cui riconoscevasi il diretto dominio dei monaci, e dava poi luogo a percepire vistosissimi laudemi.

Ora io domando se si possa mai dir giusto e conveniente lo spogliare, senza prepotenti ragioni e senza giusto corrispettivo, i direttari dei diritti che percepiscono in corresponsione dei laudemi. Queste questioni vogliono essere profondamente esaminate ed opportunamente discusse; e non è in questa legge, la quale non intacca per niente i diritti fra il direttario e l'utilista, ma solo toglie quanto di feudale esisteva nelle vocazioni enfiteutiche primogeniali; non è, dico, in questa legge che si debba esaminare la questione fra i diritti del direttario e quelli dell'utilista, i quali debbono essere determinati su norme d'equità, le quali non occorre punto che siano esaminate e discusse nella proposta legge. Altronde, la legge presente è consentanea e si mette in armonia coi principii già sanciti dal Codice; invece le modificazioni proposte dai deputati Cadorna, Pescatore, ed anche dal deputato Galvagno, vengono a cambiare il principio che è stabilito nel Codice stesso.

Faccio pertanto osservare che, quando si tratta di alterare il Codice ed intaccare le massime legislative che ci reggono, bisogna studiare a fondo la questione, non trattarla per incidenza, affinchè non nascano gravissimi sconcerti nell'economia di tutta la legislazione.

Perciò appoggio la conclusione del relatore della Commissione.

**GENINA.** Quanto ha detto l'onorevole relatore della Commissione, ed ha pur confermato il preopinante, fa sì che poche parole basteranno per esprimere il mio pensiero.

Io sono pure dell'opinione che non convenga nella proposta legge trattare le questioni più ampie che vennero messe in campo sia dall'onorevole Pescatore, che dall'onorevole Cadorna.

Finchè la legge si limitava solo a statuire circa l'utilista, io comprendeva facilmente che si potesse procedere senza inconveniente; ma dal momento che si vuol anche modificare il diritto del direttario, io credo che la questione prenda una grandissima importanza, e non possa senza un previo accurato esame venire discussa. A mio avviso la è cotesta una que-

stione della massima importanza, poichè, giusta il mio modo di vedere, ogni legislazione deve andare molto a rilento a togliere i diritti acquistati.

Ora, il direttario ha tre diritti acquistati in forza dell'enfiteusi, e sono, diritto al canone, diritto al laudemio e diritto al ritorno del fondo enfiteutico, quando si avverino le condizioni stabilite nell'enfiteusi. Sono tre diritti perfetti che non si possono contrastare, e tutti e tre stabilirsi in perpetuo nello stesso atto costitutivo dell'enfiteusi. Quindi se si vuole per utilità pubblica in qualche guisa togliere questo dominio utile e diretto, bisogna necessariamente compensare il direttario, il quale verrebbe spogliato del suo diritto.

Qui sta tutta la questione, quella cioè del riscatto; e io dico che il riscatto debbe essere regolato a termini delle patenti del 1843, e che non si può dipartire dalle medesime o prescindere in nessuna guisa senza ledere il principio della giustizia.

Non si può a meno di mantenere il principio d'indennizzarli pel canone, perchè è l'equivalente annuo dell'enfiteusi; non si può neanche passare sopra all'equivalente del laudemio, almeno sino a un certo punto, perchè questo è un vero corrispettivo dell'enfiteusi, i canoni, come benissimo osservava l'onorevole Farina P., essendo d'ordinario molto tenui, e solo come una specie di ricognizione di dominio; e ciò appunto perchè vi è poi l'altro compenso del laudemio in caso di vendita. E si badi bene che colla facoltà di vendere che si dà all'utilitario, i beni sono già collocati in commercio; soltanto vi è obbligazione di pagare il laudemio al direttario, onde così compensarlo del suo primiero dominio.

In fine, e in questo già si risponde a quanto diceva l'onorevole Pescatore, che cioè il riscatto allora sarebbe tutto il fondo.

Ma ciascheduno sa che i canoni sono molto leggieri, e che il laudemio, se non è stabilito *al valore* nell'atto costitutivo dell'enfiteusi, secondo il diritto comune è il quinquagesimo del prezzo di vendita. Dunque, quand'anche, a termini delle patenti del 1843, si dovessero pagare due laudemi, questi non potrebbero mai assorbire tutto il fondo.

Infine, vi è anche quello del ritorno dei beni enfiteutici stabilito per atto di contratto. Non bisogna poi por mente soltanto all'enfiteusi perpetua, giacchè vi sono enfiteusi a tre, a quattro generazioni; e allora, quando le due generazioni sono per scomparire, il direttario non ha egli diritto a riprendersi il suo fondo?

Non è dunque giustizia di considerare questo diritto, sebbene eventuale, del ritorno del fondo enfiteutico?

Era solo mia intenzione di toccare le gravi questioni che vengono a suscitarsi quando si voglia intaccare il diritto del direttario, e che perciò non si può questo fare su due piedi in questa legge. Io quindi appoggio l'opinione del ministro di grazia e giustizia, come pure quella della Commissione, vale a dire che presentemente si voti questa legge la quale non presenta gravi difficoltà, e intanto si faccia oggetto di seria meditazione questa materia, quando si voglia presentare una legge che regoli diversamente le ragioni del direttario.

**CADORNA.** Mi rincresce di dover prendere per la terza volta la parola, ma la Camera vorrà permetterlo, poichè nei due discorsi fatti testè dall'onorevole relatore e dal deputato Farina, ci furono apposte cose che non abbiamo dette.

Io dovrò combattere anche l'onorevole deputato Saracco, relatore della Commissione, dal quale sperava invece di avere un valido appoggio.

Farò notare anzitutto, che la prima volta che ebbi l'onore

di parlare su questo soggetto, ho dichiarato apertamente che se la legge aveva ragione e facoltà di modificare i diritti, ciò non pertanto, allorchè queste modificazioni portavano una variazione nella natura del diritto, dovevano sempre recare con sè un corrispondente compenso. È quindi contrario alle espresse mie dichiarazioni ogni ragionamento tendente ad escludere una ingiustizia, che io pel primo, ho anticipatamente condannata. Una tale discussione è impossibile.

Gli onorevoli deputati Saracco e Farina poi non giungono neppure sin dove è giunto l'onorevole guardasigilli.

Il signor guardasigilli ha ammesso che le proposte che si facevano da noi avevano una connessione col presente progetto di legge.

Ma questa connessione l'ho udita ora negata dai detti preopinanti. Inoltre l'onorevole guardasigilli ha detto che v'era qualche cosa da fare anche riguardo al riscatto. Per l'opposto ora ho udito che neppure rispetto al riscatto nulla si potrebbe fare senza commettere una spogliazione.

E poichè ho profferito questa parola, od a meglio dire, l'ho raccolta dalla discussione, mi tengo in debito di affermare che noi non abbiamo colle nostre parole dato il diritto ad alcuno di gettarcela in faccia. E diffatti quand'è che noi siamo venuti a proporre il modo di attuare il nostro pensiero? Quand'è che noi abbiamo detto: si darà in compenso delle fatte modificazioni, piuttosto due che non quattro? Di ciò non si è parlato mai, nè ora si poteva. Noi abbiamo soltanto indicato delle massime generali e direttive, e fra esse quella del giusto ed equo compenso; abbiamo domandato che la questione fosse rinviata alla Commissione, acciocchè fosse da essa studiata e si stabilissero le norme a questo riguardo applicando le dette massime.

Non posso poi per verun modo consentire nell'opinione dell'onorevole Saracco il quale, a quanto parmi, ha sostenuto, che, dopochè la legge del 1837 ha stabilito che il riscatto si debba fare pagando anche una capitale corrispondente ai due laudemi, questa prescrizione legislativa sia tale di natura sua che debba essere invariabile per tutti i secoli avvenire.

Io ammetto che tutti i casi nei quali, approfittandosi della legge del 1837, si sono effettuati dei riscatti, trattandosi di fatti compiuti sotto questa legge, essi sarebbero irrevocabili; nessuno che abbia anche solo le più elementari nozioni del diritto potrebbe ciò contestare.

**SARACCO, relatore.** Domando la parola.

**CADORNA.** Ma niuno può del pari negare al legislatore il diritto di rivedere le leggi anteriori, e di indagare se siano state giuste, e se corrispondano alle esigenze dei tempi. Ora, io domando se, dall'esame della legge del 1837 e dell'altra del 1845, risultasse che i corrispettivi stabilitivi pel riscatto superano di gran lunga il valore di quei diritti ai quali sarebbero stati surrogati, vorremmo noi negare al legislatore attuale il diritto di stabilire i corrispettivi sopra una più equa base? Ora non è questione di conoscere o di giudicare quale misura o cifra si debba adottare per i corrispettivi; la proposta nostra era che si rimandasse alla Commissione la presente legge, acciocchè il riscatto fosse più esteso e reso più libero, acciocchè si rivedessero le determinazioni delle precedenti leggi relative ai corrispettivi, e si procurasse di stabilire una corrispondenza più equa e più giusta pel caso del riscatto; e in terzo luogo acciocchè la Commissione volesse occuparsi di far cessare, finchè il riscatto non sia ancora effettuato, la divisione del dominio che esiste tra l'enfiteuta e l'utilista.

Da ciò appare ad evidenza che non abbiamo fatto se non proposte di principii, e che esse furono tutte basate sulla

massima che ogni mutazione di diritto debba avere un giusto corrispettivo.

Bisognava perciò supporre che avessimo detto ciò che non abbiamo detto mai, ed anzi il contrario di ciò che abbiamo detto, per attribuire il carattere di spogliazione a disposizioni legislative quali sono quelle che abbiamo propugnate.

**SARACCO, relatore.** Duolmi di non aver potuto corrispondere all'aspettazione che di me aveva l'onorevole deputato Cadorna. Anzitutto lo pregherò di ricordare che io parlo siccome relatore della Commissione. Ad ogni modo se debbo esprimere l'opinione mia e quella della Commissione più chiaramente di ciò che pare io non abbia fatto dapprima, dirò ancora una volta che la Commissione ha riconosciuto che qualche cosa vi è da fare su questa materia, che molto per avventura si deve fare: tant'è che la medesima ha introdotto un articolo nuovo relativo al riscatto delle rendite possedute dai corpi morali; ma siccome la questione che si agita è tanto grave che richiederà per avventura grandissimo tempo innanzi che la Commissione si trovi in grado di presentare una relazione su di ciò, ha creduto e crede tuttora che sia questa l'opportunità di guadagnare quel tanto di bene che ci viene dal progetto del Governo coll'aggiunta come sopra introdotta, senza che ci abbiamo ad occupare immediatamente delle questioni sollevate dagli onorevoli preopinanti. Queste cose sono così vere che sino ad ora si parlò di principii in astratto, ma nessuno dei miei colleghi si trovò in grado di presentare una formola precisa sulla quale potesse deliberare la Commissione: indizio il più certo, a parer mio, che la questione presentata è di tanta importanza che vorrà essere grandemente studiata. Così stando le cose, credo a mia posta di poter rispondere che l'onorevole deputato Cadorna ha per avventura franteso le mie espressioni, quando ha creduto che io accennando alla legge 6 dicembre 1837 la credessi legge invariabile e tale che non potesse essere mutata secondo i bisogni del tempo.

Questa non era la portata delle mie espressioni; ma se io non sono così tenero delle disposizioni contenute in quella legge, debbo tuttavia confessare, che regolando quella i diritti ed i doveri dei cittadini, non mi parrebbe che debba essere mutata senza maturo esame, e senza prudente consiglio.

Richiedendosi perciò non lieve spazio di tempo, e soccorrendo il bisogno di una legge sulle vocazioni, desidera perciò la Commissione che innanzitutto si provveda per legge sopra questa materia; essa impertanto non può cangiare il suo primo pensiero.

**FARINA P.** Io debbo osservare che se ho parlato di spogliazione, si è perchè taluno parlò di sostituire al diretto dominio una semplice rendita senza parlare di corrispettivo per la cessazione dell'eventuale corresponsione del laudemio; si è perchè si citò come esempio degno di imitazione la legge francese, che, per la cessazione della corresponsione dei laudemi, e per le eventuali caducità dell'enfiteuta, non consentiva al direttario compenso veruno. Del resto la questione qui non si agita sulla entità dei compensi, ma sulla circostanza che per entrare nella discussione della proposta Cadorna e Pescatore bisogna esaminare una quantità di questioni affatto estranee alla legge attuale, e quindi per dimostrare la convenienza di separare la legge attuale dalla proposta che vorrebbero fare i suddetti deputati Cadorna e Pescatore, io non ho che a ripetere quanto già dissi, cioè che questa è una legge semplicissima, mentre la proposta degli onorevoli deputati esige disamine e discussioni approfondite sopra una quantità di elementi, i quali richiedono e tempo e studi appositi, e che

solleva questioni gravissime che non possono trattarsi a caso, e per così dire, di straforo, in questa circostanza.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Faccio osservare alla Camera che non si trova più in numero.

*Voci.* A domani! a domani!

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

1° Seguito della discussione sul progetto di legge riguardante gli effetti delle vocazioni primogeniali nei contratti di enfiteusi;

2° Discussione del bilancio passivo del Ministero di grazia e giustizia pel 1856;

3° Del bilancio passivo del Ministero della marina pel 1856;

4° Relazione di petizioni.

## TORNATA DEL 14 DICEMBRE 1855

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE BON-COMPAGNI.

**SOMMARIO.** Risultamento della deputazione a S. M. il Re per compirla al ritorno dal suo viaggio — Nomine di commissari per la Cassa ecclesiastica e Cassa depositi -- Seguito della discussione generale del progetto di legge per la cessazione degli effetti delle vocazioni primogeniali inserite nei contratti di enfiteusi — Avvertenza del deputato Galvagno — Proposizione e svolgimento di un controprogetto del deputato Pescatore — Incidente sull'interpretazione del regolamento — Si delibera la presa in considerazione del controprogetto — Emendamento del deputato Pescatore all'articolo 1 — Emendamento del deputato Della Torre, oppugnato dal ministro di grazia e giustizia, e dal relatore Saracco — È rigettato — Nuova proposizione del deputato Pescatore combattuta dal ministro e dal relatore, e ripresa dal deputato Michelini G. B. — È rigettata — Approvazione degli articoli e dell'intero progetto — Presentazione di un progetto di legge del guardasigilli per una proroga della conferma degli uscieri dei tribunali — Discussione del bilancio passivo del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1856 — Opposizioni del guardasigilli alla riduzione portata sulla categoria 8 bis — Proposta del deputato Mellana combattuta dal ministro, e dal relatore Astengo.

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

**CAVALLINI**, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente ed espone il seguente sunto di una petizione:

5979. 37 abitanti di borgate ora annesse al municipio di Alessandria presentano osservazioni intorno al progetto di legge per erezione in comuni delle medesime borgate e chiedono che a sede del nuovo mandamento sia scelto il luogo di Spinetta-Marengo.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'approvazione del processo verbale.

(È approvato.)

### ATTI DIVERSI.

**PRESIDENTE.** La deputazione incaricata dalla Camera di presentarsi al Re, ebbe l'onore di compiere questa mattina il suo mandato.

Fu accolta da Sua Maestà colla sua solita benignità. Essa disse essere lieta dell'alto concetto in cui vide tenuto il nostro paese presso le nazioni straniere. Dal canto suo sperare che il suo viaggio avrebbe effetti utili per la prosperità e per i destini avvenire della nostra patria.

Essere disposta ad ogni sforzo e ad ogni opera che possa

intendere alla sua prosperità, alla gloria del paese, alla conservazione ed al consolidamento delle libere istituzioni. (Segni di approvazione)

Essendosi proceduto allo spoglio delle schede per la Commissione della Cassa dei depositi e dei prestiti, il numero dei presenti fu di 106, votanti 96.

Daziani ebbe voti 59, Astengo 48, Di Revel 56, Brignone 26.

Perciò i deputati Daziani e Astengo furono così nominati membri della Commissione per la Cassa dei depositi e prestiti.

Per la Cassa ecclesiastica erano presenti 106 e votarono 82 deputati.

Riportarono gli onorevoli: Cadorna Carlo 62 voti, Sappa 56, Tecchio 51, Depretis 21, Robecchi 12, Pescatore 5.

Restano dunque nominati commissari gli onorevoli Cadorna Carlo, Sappa e Tecchio.

Il signor Garnier fa omaggio alla Camera di un suo opuscolo intitolato: *L'enseignement professionnel*.

Sarà deposto alla biblioteca.

Devo pregare i signori deputati a voler essere alquanto solleciti nell'intervenire all'ora delle sedute, perchè sebbene l'apertura sia fissata all'una, talora si deve indugiare ad aprirla sino alle 2 1/2. Ognun vede che se si procede di questo passo è impossibile dar corso ai vari progetti che devono essere discussi.